



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA SOCIALISTA DEL VIETNAM, DALL'ALTRA, FATTO AD HANOI IL 30 GIUGNO 2019

Art. 2.1

Ambito di applicazione

1. Il presente capo si applica:

- a) agli investimenti disciplinati, e
- b) agli investitori di una parte in relazione all'esecuzione dei loro investimenti disciplinati. 2. Gli articoli 2.3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione piu' favorita) non si applicano:
 - a) ai servizi audiovisivi;
 - b) all'estrazione, alla fabbricazione e alla lavorazione¹ di materiali nucleari; _____ 1 Si precisa che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attivita' incluse nella classificazione internazionale tipo, per industrie, di tutti i rami d'attivita' economica dell'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, N4, ISIC REV 3.1, 2002 codice 2330.
 - c) alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
 - d) al cabotaggio marittimo nazionale²; _____ 2 Fatto salvo l'ambito delle attivita' che costituiscono il "cabotaggio" in virtu' delle disposizioni legislative e regolamentari interne, a norma della presente sottosezione il cabotaggio marittimo nazionale comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam e un altro porto o luogo ubicato nello stesso Stato membro dell'Unione o in Vietnam, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente alla convenzione UNCLOS, nonche' il traffico proveniente da un porto o da un luogo ubicato in uno Stato membro dell'Unione o in Vietnam e destinato allo stesso porto o luogo.
 - e) ai servizi di trasporto aereo interno e internazionale, con voli di linea o non di linea, e ai servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
 - i) i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
 - ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

- iii) i servizi di sistemi telematici di prenotazione;
- iv) i servizi di assistenza a terra; e
- v) i servizi di gestione degli aeroporti; e

f) ai servizi prestati e alle attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri. 3. Gli articoli 2.3 (Trattamento nazionale) e 2.4 (Trattamento della nazione più favorita) non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti. 1 Nel caso della parte UE, per "sovvenzione" si intendono anche gli "aiuti di Stato" quali definiti nel diritto dell'Unione. Per il Vietnam, per "sovvenzione" si intendono anche gli incentivi e gli aiuti agli investimenti quali gli aiuti concessi agli impianti di produzione, la formazione delle risorse umane e le attività volte a rafforzare la competitività, come gli aiuti a livello di tecnologia, ricerca e sviluppo, il patrocinio gratuito, le informazioni di mercato e la promozione commerciale.

4. Il presente capo non si applica ai regimi previdenziali delle parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri. 5. Il presente capo non si applica alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte, né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente. 6. A eccezione degli articoli 2.1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione), nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di limitare gli obblighi delle parti di cui al capo 9 (Appalti pubblici) dell'accordo di libero scambio o di imporre ulteriori obblighi in materia di appalti pubblici. Si precisa che le misure in materia di appalti pubblici conformi al capo 9 (Appalti pubblici) dell'accordo di libero scambio non sono considerate una violazione degli articoli 2.1 (Ambito di applicazione), 2.2 (Investimenti e misure e obiettivi di regolamentazione) e da 2.5 (Trattamento degli investimenti) a 2.9 (Surrogazione).

Versione in vigore dal 30 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

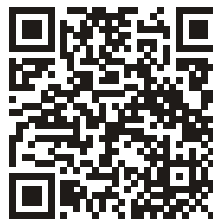
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto ad Hanoi il 30 giugno 2019
Estremi	Legge 31 luglio 2023, n. 117
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-117-2023/art-2.1>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it